

Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 21/10/2025

**Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.**

**Art. 15**

*(Registro di carico e scarico)*

- 1.** Le strutture di ricovero e custodia di cui agli articoli 7 e 8 e gli esercizi per il commercio degli animali di affezione, a esclusione delle attività di toelettatura e di addestramento, devono dotarsi di un registro di carico e scarico, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
- 2.** Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato in cui devono risultare le nascite, i decessi, con l'indicazione delle cause di morte, e le cessioni anche a titolo gratuito, con l'annotazione delle generalità degli acquirenti o destinatari.